



REGOLAMENTO QUOTE DI ISCRIZIONE, RISCOSSIONE, RIDUZIONI, REVISIONE

**revisione approvato dal consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di IMPERIA
nella seduta del 28/02/2024**

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento definisce i criteri per la riscossione della quota annuale di iscrizione dovuta dagli iscritti all' Albo (art. 5 L. 1395 del 24/06/1923; art.37 comma 4 RD. n. 2537 DEL 23/10/1925), nell'intento di razionalizzare i costi che l'Ordine deve sostenere nei casi di morosità e disciplinare casi particolari. Si ricorda che gli Ordini sono Enti Pubblici non economici posti a tutela (e vigilanza) di interesse pubblico che è l'espletamento della professione di Ingegnere. Lo stato ha posto che il funzionamento sia a carico degli iscritti che devono contribuire con una quota annuale.

Tale quota va indirettamente a contribuire anche al funzionamento del CNI (o Organismo Centrale) attraverso quella che devono versare gli Ordini.

Art. 2 - QUOTE ANNUALI DI ISCRIZIONI

Le quote annuali di iscrizione, fissate dal Consiglio con apposita delibera, dovranno essere versate in unica soluzione entro la data indicata nel mandato di pagamento emesso annualmente.

Art. 3 – VERSAMENTI

I versamenti dovranno avvenire esclusivamente tramite avviso PagoPA.

Art. 4 - MAGGIORAZIONI IN CASO DI RITARDO

Il pagamento effettuato dopo la data fissata ai sensi dell'art. 1, comporterà una maggiorazione di € 30 (euro trenta/00) per spese di segreteria.

Art. 5 - DEFERIMENTO AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Il pagamento avvenuto oltre il 31/12 dell'annualità a cui si riferisce il pagamento, ferma restando la maggior spesa di cui all'art 3, comporterà il deferimento al consiglio di disciplina ai sensi del D.P.R. n. 137 del 07/08/2012, che disporrà la sospensione dall'esercizio professionale a seguito di procedimento sanzionatorio.

Art. 6 - SOSPENSIONE

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata, con provvedimento scritto del Presidente del Consiglio dell'Ordine, una volta che l'iscritto dimostri di avere pagato le somme dovute, sia a titolo di quota che, per quanto indicato dall'art. 4, per tutti gli anni per i quali è rimasto iscritto indipendentemente dalla sospensione.

Art. 7 - SERVIZI DELL'ORDINE VERSO I SOSPESI

A coloro che non sono in regola con il pagamento della quota di iscrizione e fino al saldo della stessa, ivi comprese le somme dovute ai sensi dei precedenti articoli, verranno sospesi i servizi dell'Ordine.



Art. 8 - ISCRIZIONI/CANCELLAZIONI

La quota di iscrizione è dovuta per l'intero anno solare indipendentemente dalla data di iscrizione e/o cancellazione ed è stabilita dal consiglio dell'ordine annualmente. Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine.

Art. 9 - RICHIESTA DI CANCELLAZIONE

Qualora venga a meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Albo la richiesta di cancellazione, in bollo inviata al consiglio dell'Ordine, può avvenire dal 01/01 al 30/11, previo pagamento della quota di iscrizione dell'anno in corso.

L'ordine si riserva di accettare domande di cancellazione pervenute oltre il termine del 31/12 per particolari e gravi motivi, che verranno valutati sul singolo caso.

In tale caso la cancellazione avverrà previo versamento del contributo obbligatorio dell'anno precedente dovuto al CNI per iscritti fino al 31/12.

Art. 10 - ISCRIZIONE GRATUITA

Non sono tenuti al pagamento della quota annuale di iscrizione coloro che abbiano compiuto 50 anni di iscrizione consecutiva all'Albo, denominati "Senatori" ed iscritti all'Albo d'Oro.

Art. 11 RIDUZIONI QUOTE DI ISCRIZIONE

Al fine di venire incontro a particolari situazioni, la quota di iscrizione è ridotta nei seguenti casi:

- A. Per i nuovi iscritti la quota è ridotta del 50% per i primi due anni di iscrizione all'Albo se in possesso dei seguenti requisiti:
 - avere un'età inferiore a 35 anni compiuti
 - avere sostenuto l'esame di abilitazione da non oltre 5 anni
 - non essere già stato iscritto ad altri ordini o in altra sezione dello stesso ordine
- B. Per le sole iscritte in caso di maternità la quota è ridotta al 50%, per l'anno successivo al parto, la richiesta autocertificata dovrà pervenire all'Ordine entro il secondo anno di vita del bambino.
- C. Per le sole iscritte, in caso di adozione legittimata di minore/i, la quota è ridotta al 50%, la richiesta autocertificata dovrà pervenire all'Ordine entro due anni dalla data di inizio dell'affido.

Il Presidente

Il Segretario